



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 26 del 30 aprile 2020

OGGETTO: TARI – MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE

Settore: Settore 1 - Servizi Istituzionali Finanziari E Gestione Risorse Umane

Servizio: Servizio Gestione Entrate

Tipo Atto: Delibera di Consiglio Immediatamente eseguibile

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 20:25 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Marco Padovani nella Sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e così composto:

	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella	P	
Gorgerino Antonella	P	
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia	P	
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene	P	
Pilastrini Leonardo	P	
Porciani Gianmarco	P	
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo	P	

Consiglieri assegnati n. 17

Presenti n. 17

Assenti n. 0

DATO ATTO che con Decreto del Presidente del Consiglio, questa Amministrazione si è dotata di un Regolamento per il funzionamento della Consiglio Comunale in modalità a distanza;

DATO ATTO:

- che, ai fini della validità della seduta, il collegamento audio-video, effettuato con la piattaforma Zoom, ha garantito al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che sono intervenuti in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- che il Segretario Generale ha attestato la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato la seduta si intende aperta alle ore 20:25, in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità telematica;

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale, Simone Cucinotta.

Scrutatori: Morelli Fabrizia, Ramello Sabrina, Toni Lorenzo.

Il Presidente del Consiglio Comunale riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- in virtù della suddetta disposizione, a partire dal 1 gennaio 2014 cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto dall'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, ferme restando le obbligazioni sorte prima della predetta data;

RICORDATO che costituiscono entrate di parte corrente, di natura tributaria, anche quelle derivanti da TARI, come confermato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la quale riconosce alla Tassa sui rifiuti tale natura;

RICORDATO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , in cui all'articolo 52 ad oggetto *“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”*, comma 1, si precisa che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'esercizio della potestà regolamentare ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, art. 42, comma 2;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, 160, (legge di bilancio 2020) ad oggetto *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, la quale all'articolo 1, comma 738 precisa che *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione della disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;

CONSIDERATO pertanto che, in seguito al recente intervento normativo contenuto nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) fa capo sostanzialmente alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, tranne alcune novità in materia di riscossione riportate successivamente,

RICHIAMATI i commi salienti riguardo alla Tassa sui Rifiuti (Tari) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che si riportano a seguire:

- comma 641 *“Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.”*;
- comma 642 *“La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.”*;

- comma 659 “*Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:*
 - a) *abitazioni con unico occupante;*
 - b) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
 - c) *locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
 - d) *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
 - e) *fabbricati rurali ad uso abitativo;**e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.”.*
- comma 702 “*Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.*”;

RILEVATO che la Legge 27 dicembre 2019, 160, (legge di bilancio 2020) introduce importanti novità per le entrate dell'Ente riguardanti gli aspetti gestionali della riscossione:

- modifiche sostanziali in tema di riscossione coattiva, con l'introduzione delle nuove regole sulla riscossione potenziata valevoli per gli avvisi di accertamento emessi a partire dall'anno 2020 (comma 792 e seguenti);
- nuove regole in tema di dilazione di pagamenti (comma 796 e seguenti);

CONSIDERATO che l'attuale “*Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale – Tassa sui rifiuti TARI*”, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 58 del 29.09.2014 e successive modifiche e/o integrazioni, deve essere oggetto di revisione a seguito di:

- abrogazione della IUC, da cui consegue una revisione del regolamento per delineare una disciplina esclusiva a favore della TARI,
- modifiche alla riscossione e alla dilazione introdotte dalla Legge di bilancio 2020, tenuto conto anche di quanto disposto dall'articolo 1, comma 797, ove si dispone che l'Ente con proprio regolamento può disporre ulteriori “*condizioni e modalità di rateizzazioni delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01*”;

RITENUTO opportuno apportate alcune modifiche e/o integrazioni al Regolamento Comunale vigente per la disciplina della TARI;

VISTA la documentazione allegata alla presente deliberazione costituita da:

- All. 1 - quadro di raffronto tra la versione attuale del regolamento comunale in materia di TARI, così come approvato da questo Organo e la nuova versione del testo regolamentare,
- All. 2 – testo del nuovo regolamento comunale modificato;

PRECISATO che il documento di cui all'allegato 1 è necessario ed utile a questo Consiglio al fine di rendere più agevole al medesimo la comprensione delle modifiche regolamentari sui cui questo Organo è chiamato ad esprimersi in forma collegiale;

PRECISATO altresì, che il documento di cui all'allegato 2 è l'atto finale, nonché l'oggetto della presente deliberazione da parte di questo Consiglio;

CONSIDERATO che gli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione costituiscono parti integrati e sostanziali della presente deliberazione per quanto sopra precisato;

RICORDATO il termine generale per l'approvazione dei regolamenti in materia tributaria da parte degli enti locali, di cui alla Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53, comma 16, in cui si dispone che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che il comma 2, dell'art. 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) stabilisce che, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020;

DATO atto che, alla data odierna, il Senato in sede di conversione del D.L. n. 18/2020 ha differito il termine al 31 luglio 2020;

VISTO l'art. 107 comma 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il quale ha differito al 30 giugno 2020 il termine, stabilito solo per l'anno 2020 dal comma 683-bis della Legge n. 147/2013, per l'approvazione di tariffe ma non dei regolamenti TARI;

CONSIDERATO che su queste disposizioni si è aperta un'ampia discussione, avendo il legislatore provveduto a differire il termine per la determinazione delle tariffe e non anche quello del regolamento, tranne come ritenuto da alcuni che si debba intendere come una modificazione implicita;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende comunque procedere tempestivamente all'adozione delle modifiche al Regolamento in oggetto;

RICORDATO, inoltre, che a partire dall'anno 2020 è mutata la disciplina per la pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di entrate locali, in virtù del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, poi convertito, che ha variato l'articolo 13 del D. L. 201/2011, come segue:

- comma 15 *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”*;
- comma 15-bis *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”*;
- comma 15-ter *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a*

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

RICHIAMATA, sempre in tema di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie, la Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019, ad oggetto “*Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti*”;

ACQUISITO il parere n. 79 del 21.04.2020 da parte dell'Organo di revisione Economico Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa “Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane” all'interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa “Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane” all'interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole in data 24.04.2020 da parte della I Commissione Consiliare permanente, denominata “*Programmazione e Controllo, Innovazione, Affari Generali, Bilancio e Tributi*”;

VISTI:

- l'emendamento n. 1, modificativo, presentato dal Sindaco, prot. n. 11807 del 29.04.2020, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);
- il parere tecnico sull'emendamento n. 1, redatto dalla P.O. Gestione finanziaria, entrate tributarie e risorse umane, Dott.ssa Agnese Granchi, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. B);

VISTO il verbale della seduta del Consiglio Comunale, come da registrazione su supporto digitale e successivamente trascritto;

DATO ATTO che i Consiglieri presenti al momento della votazione sono quelli risultanti dalla tabella di seguito riportata:

Votazione	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella	P	
Gorgerino Antonella	P	
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia	P	
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene	P	
Pilastrì Leonardo	P	
Porciani Gianmarco	P	
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo	P	

DATO ATTO che il Presidente del Consiglio pone in votazione l'emendamento n. 1, modificativo, alla proposta di deliberazione resa nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

Presenti	Astenuti	Votanti	
		Favorevoli	Contrari
17	2 (Ramello e Testai)	12	3 (Cordone, Morelli, Pilastrì e Porciani)

DATO ATTO che, successivamente, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione, così come emendata, resa nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

Presenti	Astenuti	Votanti	
		Favorevoli	Contrari
17	2 (Ramello e Testai)	12	3 (Cordone, Morelli, Pilastrì e Porciani)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate:

1. di approvare l'emendamento n. 1, modificativo alla proposta di deliberazione, presentato dal Sindaco, prot. n. 11232 del 20.04.2020, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);
2. di allegare al presente atto il parere tecnico sull'emendamento n. 1, a formarne parte integrante e sostanziale (All. B);

3. di approvare le modifiche, meglio evidenziate dall'All. 1, al Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale – Tassa sui rifiuti TARI, approvato originariamente da questo Organo con propria deliberazione n. 58 del 29 settembre 2014 ed oggetto di successive modifiche o integrazioni;
4. di approvare il nuovo testo del regolamento comunale per la disciplina della TARI, riportato all'All. 2, aggiornato con le modifiche richiamate al punto precedente, così come emendato;
5. di approvare gli atti riportati agli allegati 1 e 2, allegati alla presente deliberazione, quali documenti integranti e sostanziali della stessa;
6. di ricordare che la presente deliberazione:
 - acquista *efficacia* dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le cui modalità di pubblicazione sono indicate nella Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019;
 - con *effetto* dal 1° gennaio dell'anno di adozione se pubblicata prima del 28 ottobre sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, le cui modalità sono riportate al punto precedente;
7. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate tributarie, ad approvazione avvenuta del presente atto, della:
 - trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del nuovo testo regolamentare qui approvato;
 - trasmissione del nuovo testo del regolamento comunale al soggetto affidatario della gestione TARI, nonché dei vari Uffici dell'Ente che a vario titolo sono coinvolti nella gestione e controllo dell'Imposta in esame: URP, Servizio Demografico, Servizio Attività Produttive e SUAP e Polizia Municipale;
8. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
9. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere espresso dall'Organo di Revisione Economico Finanziario;

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata, per quanto sopra ricordato, l'urgenza di adottare la modifica regolamentare, qui in esame, affinché lo stesso possa entrare in vigore per l'annualità 2020, con successiva votazione e con voti resi nei modi e forme di legge, che ha l'esito sotto riportato:

		Votanti	
Presenti	Astenuti	Favorevoli	Contrari
17	2 (Ramello e Testai)	12	3 (Cordone, Morelli, Pilastrì e Porciani)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Marco Padovani

Il Segretario Generale
Simone Cucinotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

SETTORE 1 - Servizi Istituzionali Finanziari e Gestione Risorse Umane

PROPOSTA di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N° 36 del 17/04/2020

OGGETTO: TARI – MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto GRANCHI AGNESE, Responsabile del SETTORE 1 - Servizi Istituzionali Finanziari e Gestione Risorse Umane, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata.

Annotazioni:

Fucecchio, lì 21/04/2020

La Posizione Organizzativa
SETTORE 1 - Servizi Istituzionali Finanziari
e Gestione Risorse Umane
GRANCHI AGNESE



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N° 36 del 17/04/2020

OGGETTO: TARI – MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta GRANCHI AGNESE, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Fucecchio, 21 aprile 2020

La Posizione Organizzativa
GRANCHI AGNESE



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 30/04/2020

OGGETTO: TARI – MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la delibera n. 26 del 30/04/2020 è Pubblicata all'Albo Pretorio dal 26/05/2020 al 10/06/2020 e che è esecutiva a far data dal 30/04/2020.

L'istruttore Amministrativo
cita' valentina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI FUCECCHIO

(Città Metropolitana di Firenze)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

TRIENNIO APRILE 2018-2021

PARERE N. 79 del 21/04/2020

OGGETTO: Parere in merito alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 17/04/2020 avente ad oggetto “TARI – MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE”.

I sottoscritti Revisori in carica:

Daniela Lencioni, Presidente del Collegio dei Revisori;

Gabriele Guidi, Componente;

Salvatore Suriano, Componente;

CONSIDERATO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- in virtù della suddetta disposizione, a partire dal 1 gennaio 2014 cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto dall'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, ferme restando le obbligazioni sorte prima della predetta data;

RICORDATO che costituiscono entrate di parte corrente, di natura tributaria, anche quelle derivanti da TARI, come confermato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la quale riconosce alla Tassa sui rifiuti tale natura;

RICORDATO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui all'articolo 52 ad oggetto “*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*”, comma 1, si precisa che “*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'esercizio della potestà regolamentare ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”, art. 42, comma 2;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020) ad oggetto “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, la quale all'articolo 1, comma 738 precisa che “*a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione della disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*”;

CONSIDERATO pertanto che, in seguito al recente intervento normativo contenuto nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) fa capo sostanzialmente alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, tranne alcune novità in materia di riscossione riportate successivamente;

RICHIAMATI i commi salienti riguardo alla Tassa sui Rifiuti (Tari) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che si riportano a seguire:

▪ Comma 641 *“Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.”;*

▪ Comma 642 *“La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.”;*

▪ Comma 659 *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:*

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.”.

▪ Comma 702 *“Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.”;*

RILEVATO che la Legge 27 dicembre 2019, 160, (legge di bilancio 2020) introduce importanti novità per le entrate dell'Ente riguardanti gli aspetti gestionali della riscossione:

▪ modifiche sostanziali in tema di riscossione coattiva, con l'introduzione delle nuove regole sulla riscossione potenziata valevoli per gli avvisi di accertamento emessi a partire dall'anno 2020 (comma 792 e seguenti);

▪ nuove regole in tema di dilazione di pagamenti (comma 796 e seguenti);

CONSIDERATO che l'attuale *“Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale – Tassa sui rifiuti TARI”*, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 58 del 29.09.2014 e successive modifiche e/o integrazioni, deve essere oggetto di revisione a seguito di:

▪ abrogazione della IUC, da cui consegue una revisione del regolamento per delineare una disciplina esclusiva a favore della TARI,

▪ modifiche alla riscossione e alla dilazione introdotte dalla Legge di bilancio 2020, tenuto conto anche di quanto disposto dall'articolo 1, comma 797, ove si dispone che l'Ente con proprio regolamento può disporre ulteriori *“condizioni e modalità di rateizzazioni delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01”;*

RITENUTO opportuno apportare alcune modifiche e/o integrazioni al Regolamento Comunale vigente per la disciplina della TARI;

VISTA la documentazione allegata alla presente Proposta di Deliberazione costituita da:

▪ allegato 1 - quadro di raffronto tra la versione attuale del regolamento comunale in materia di TARI, così come approvato dall'Organo Consiliare e la nuova versione del testo regolamentare,

▪ allegato 2 – testo del nuovo regolamento comunale modificato;

CONSIDERATO che gli allegati 1 e 2 costituiscono parti integrati e sostanziali della presente Proposta di Deliberazione;

RICORDATO il termine generale per l'approvazione dei regolamenti in materia tributaria da parte degli enti locali, di cui alla Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53, comma 16, in cui si dispone che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di*

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che il comma 2, dell'art. 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) stabilisce che, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020;

DATO atto che, alla data odierna, il Senato in sede di conversione del D.L. n. 18/2020 ha differito il termine al 31 luglio 2020;

VISTO l'art. 107 comma 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il quale ha differito al 30 giugno 2020 il termine, stabilito solo per l'anno 2020 dal comma 683-bis della Legge n. 147/2013, per l'approvazione di tariffe ma non dei regolamenti TARI;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende comunque procedere tempestivamente all'adozione delle modifiche al Regolamento in oggetto;

VISTI:

- il Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa “Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane” all'interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il Parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dott.ssa Agnese Granchi, titolare di posizione organizzativa “Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane” all'interno del settore 1 dell'ente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Per tutto quanto sopra espresso e richiamato, il Collegio

ESPRIME

Parere favorevole sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 17/04/2020 avente ad oggetto “TARI – MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE”.

Letto, confermato, sottoscritto.

Luogo dei rispettivi studi dei revisori e data corrispondente a quella digitale apposta

L'Organo di Revisione

F.to Daniela Lencioni
F.to Gabriele Guidi
F.to Salvatore Suriano